



Sodalizio Showy Boys A.S.D

Sodalizio LGF Volley ASD

Sodalizio PAG TAVIANO SSD ARL

Ricorso proposto dal sodalizio Showy Boys A.S.D. avverso il provvedimento del 03.12.2025 reso dall'Ufficio Tesseramento in merito all'applicazione del meccanismo di upgrade relativo al premio di compensazione

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Cristina Pettinelli (Vice Presidente)

Avv. Francesca Semeraro (Componente)

La Commissione, letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della udienza, svolta da remoto, il 22.01.2026 alla presenza dell'avvocato Lucia D'Ercole legale della società Showy boys ASD nonché del Presidente in persona Daniele Giuseppe Masciullo

PREMESSO CHE

il sodalizio Showy Boys A.S.D. con pec del 11.06.2025 ha inoltrato formale richiesta di pagamento del premio di compensazione relativo all'atleta A. C. alla società PAG VOLLEY TAVIANO SSD ARL;

quest'ultima ha rifiutato il pagamento del già menzionato premio, asserendo di non essere titolare di tale obbligo e di essere in attesa di interventi a riguardo da parte dell'Ufficio Tesseramento;



in data 03.12.2025 l'Ufficio Tesseramento ha comunicato al sodalizio interessato che la corresponsione del premio di compensazione relativo all'atleta A.C. spettasse ad entrambe le società indicando, inoltre, anche gli importi ad esse spettanti, come da provvedimento che segue: *"la società LGF Volley ASD tesserando l'atleta in data 10/10/2024 e inserendolo nel campionato di destinazione Prima Divisione, unico campionato disponibile al momento del tesseramento ha generato l'obbligo di corrispondere il premio di compensazione nei termini previsti..."* e PAG TAVIANO SSD ARL *"In data 10/10/2024, lo stesso giorno del tesseramento, l'atleta è stato trasferito con modulo I (trasferimento a tempo indeterminato) alla società PAG VOLLEY SSD A R.L.. L'atleta ha poi partecipato al campionato di Serie B, eludendo il premio di compensazione originariamente determinato in base al tesseramento con destinazione Prima Divisione... la società PAG VOLLEY SSD A R.L. è tenuta a corrispondere la quota residua del premio di compensazione..."*;

Con successivo riscontro del 16.12.2025 l'Ufficio Tesseramento, a fronte delle osservazioni avanzate dal difensore della società Showy Boys ASD, ha confermato integralmente quanto comunicato in precedenza precisando inoltre, l'operatività del c.d. meccanismo dell'upgrade.

Con ricorso del 23.12.25 il sodalizio Showy Boys Asd tramite l'Avv. Lucia D'Ercole ha impugnato dinanzi a codesta commissione il provvedimento dell'Ufficio tesseramento del 03.12.25, precisando che:

- l'atleta A. C. ha svolto interamente la preparazione con il sodalizio PAG TAVIANO (militante in serie B) e che l'ingaggio presso lo stesso è avvenuto nel mese di luglio 2024 (doc.2);
- il tesseramento in prima divisione, unico campionato disponibile presso la società LGF volley, è datato 10 ottobre 2024 e che



quest'ultima, come documentato da FIPAV LECCE (doc.7), non ha preso parte ad alcun campionato;

- nella stessa data, 10 ottobre 2024, l'atleta è stato tesserato dapprima con la società LGF volley e successivamente con il PAG TAVIANO;
- l'Ufficio Tesseramento ha riconosciuto il tentativo di elusione del premio di compensazione e che, diversamente da quanto stabilito nel provvedimento impugnato, non avrebbe potuto operare il meccanismo dell'upgrade;
- la società PAG VOLLEY TAVIANO era l'unica tenuta a corrispondere integralmente il premio di compensazione in favore del sodalizio SHOWY BOYS.

All'udienza del 21.01.2026, svoltasi in modalità telematica, a cui ha preso parte anche il Presidente del sodalizio Showy Boys, il Presidente preso atto che le altre parti, pur regolarmente e ritualmente citate, non hanno provveduto a costituirsi nel presente giudizio innanzi alla Commissione Tesseramento Atleti, ha dato la parola all'Avvocato D'Ercole, difensore del ricorrente, la quale riportandosi a tutto quanto dedotto nel proprio scritto difensivo, ha chiesto nel merito l'accoglimento delle richieste formulate nell'istanza.

La Commissione Tesseramento Atleti, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e all'esito della discussione orale, ritiene di accogliere il ricorso per i seguenti motivi:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come si evince dai fatti cui sopra, l'Ufficio Tesseramento in merito al premio di compensazione ha applicato il c.d. meccanismo dell'upgrade.



Infatti, secondo il ragionamento seguito dall' U.T. *"tale meccanismo trova applicazione nel momento in cui una società proceda al tesseramento di un atleta indicando una determinata serie di destinazione e, successivamente, lo trasferisca o lo conceda in prestito per la partecipazione a un campionato di livello superiore, o ne consenta direttamente l'impiego in un campionato di livello più elevato, così da eludere il premio originariamente dovuto."*

Nel caso di specie, rileva evidenziare che la società LGF Volley, pur avendo tesserato l'atleta per il campionato di prima divisione, non ha mai partecipato ad alcuna attività sportiva, come documentato anche dal Comitato territoriale FIPAV LECCE.

Diversamente, come anche da prova documentale allegata in sede di giudizio, l'atleta ha svolto la preparazione e ha militato esclusivamente in serie B con la società PAG Volley Taviano.

Ancora, se si considera che il tesseramento da parte del sodalizio LGF Volley ed il trasferimento (con modulo I) in favore della società PAG Volley Taviano è avvenuto nella medesima data, 10 ottobre 2024, indubbiamente emerge che il primo tesseramento sia del tutto strumentale ed elusivo, come tra l'altro, affermato dall'Ufficio tesseramento nel provvedimento impugnato.

A parere di codesta Commissione l'unico soggetto obbligato all'integrale versamento del premio di compensazione e per l'importo stabilito nel provvedimento da parte dell'Ufficio Tesseramento è la società Pag Volley Taviano.

P.Q.M.

- La Commissione Tesseramento Atleti accoglie il ricorso.
- Dispone l'integrale pagamento del premio di compensazione in favore del sodalizio Show Boys da parte del sodalizio PAG Volley Taviano;



- visto il comportamento tenuto dall'atleta e dalla Società si rimettono gli atti alla Procura per quanto di competenza;
- dispone la restituzione della tassa versata dal sodalizio Showy Boys.

Affissione albo 3 Febbraio 2026

F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini